

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3539

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'AGOSTINO

Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Presentata il 18 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde alla necessità di assegnare ai sindaci dei piccoli comuni la possibilità di essere eletti per un terzo mandato. Attualmente la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio) riconosce tale diritto solo ai primi cittadini dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. La proposta di legge lo estende anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il limite di due mandati per i sindaci, introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta nel 1993 con la legge n. 81 scaturiva dall'esigenza di bilanciare i maggiori poteri riconosciuti con una legge dello stesso anno al sindaco e al presidente di provincia rispetto al consiglio comunale e al consiglio provinciale. Il legislatore

ritenne opportunamente di porre quindi un limite alla permanenza in carica imponendo il limite dei due mandati.

Tuttavia, pur essendo una misura appropriata per i comuni di grandi dimensioni, nel tempo essa si è rilevata inadeguata per i piccoli comuni dove è spesso difficile trovare persone che intendano farsi carico di un lavoro — quello di amministratore — che è particolarmente gravoso e denso di insidie. A dispetto di una popolazione ridotta, i sindaci dei piccoli comuni sono chiamati ad assumersi responsabilità che sono pari a quelli dei primi cittadini dei comuni con popolazione superiore.

Con la legge n. 56 del 2014 il legislatore ha riconosciuto, come già rilevato, l'inidoneità del limite dei due mandati per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abi-

tanti. Il comma 138 dell'articolo 1, infatti, stabilisce che « Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico [delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati ».

Ora si ravvisa l'esigenza di estendere tale possibilità ai sindaci di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, i quali hanno le stesse caratteristiche, gli stessi problemi, le stesse difficoltà e le stesse carenze dei comuni con popolazione inferiore a 3.000. Da qui la necessità di eliminare anche per i relativi sindaci il limite dei due mandati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 138. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati ».

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0038480